



Istituto Istruzione Secondaria Superiore
"Duca degli Abruzzi" Napoli



CERTIFICATO N. 30 100 10000 000 000

Trasporti e Logistica: Conduzione del mezzo navale, Conduzione di apparati ed impianti marittimi
/ elettronici di bordo - Conduzione del mezzo Aereo, Costruzione del mezzo navale, Logistica

Via di Pozzuoli, 5 - 80124 Bagnoli (NA) - Codice fiscale: 94203740637

site web: WWW.ITNIPADUCABRUZZI.EDU.IT

email scuola: NAT500300L@istruzione.it

PEC: NAT500300L@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_nais00300L | Codice unico di fatturazione (CUF): UF35NC

CIRCOLARE PERMANENTE

I.I.S.S. ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0006795 del 10/09/2025
VII (Uscita)

Ai docenti Al DSGA
Al Personale ATA
Agli alunni e alle loro famiglie
Al sito web
SEDE

CIRCOLARE N. 21

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Premesso che

- **il quadro normativo vigente** (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09, CCNL 2016-18; Codice Civile: art. 2047; art 2048 - Legge n.312 dell'11/07/80), assegna alla Scuola, al Dirigente scolastico ed al personale docente ed Ata, ciascuno secondo le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo di affidamento curricolare ed extracurricolare.
- **la giurisprudenza prevede, in particolare**, che l'obbligo si estenda dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla pausa didattica (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342) ed in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
- **la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623**, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Ogni **operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e a intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.**

Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori Scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza l'adozione di provvedimenti organizzativi e di controllo sull'attività del personale scolastico, vigilando sulla loro applicazione, o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti.

Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extracurricolari – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I Collaboratori Scolastici dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

In particolare, CCNL 2019 – 2021 (Tab. A) e contratto integrativo d'istituto, prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA.

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli studenti nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Si ritiene doveroso ricordare alcune fondamentali regole utili ad evitare l'esposizione alla culpa in vigilando:

Accoglienza e vigilanza

"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" (ART.29 c. 5 del CCNL 2006/09)

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti del pubblico e degli alunni (CCNL 2006/09, 2016/18).

Durante l'orario di servizio in classe non è consentito ai docenti allontanarsi dalla propria aula lasciando da soli gli alunni, se non per gravissimi, eccezionali ed improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi.

In tali casi straordinari il docente affida gli alunni al collaboratore scolastico del piano, che provvede temporaneamente alla loro sorveglianza.

Sostituzioni di docenti assenti

Considerato che la vigilanza e la tutela degli alunni sono sempre prioritarie rispetto a qualsiasi altra situazione, esigenza didattica ed obblighi di servizio, in tutte le situazioni di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e/o di una situazione di incompatibilità che non consenta il loro contemporaneo adempimento, i docenti sono tenuti ad adempiere prioritariamente al dovere di vigilanza degli alunni.

In particolare, in caso di assenza di un docente ed in mancanza di disponibilità di altri docenti, per garantire la necessaria vigilanza degli alunni, si procederà al frazionamento della classe, assegnando gruppi di alunni a docenti già impegnati in altra classe, nel rispetto della capienza massima dell'aula; anche in tale caso nessun docente potrà sottrarsi al dovere di vigilanza degli alunni.

I docenti collaboratori del Dirigente o, in loro assenza, ed in subordine, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, darà disposizioni per la corretta esecuzione di tale direttiva.

Cambio aula al termine dell'ora di lezione

I docenti avranno cura di effettuare il cambio d'aula nel tempo più breve possibile per evitare di lasciare gli alunni privi della doverosa vigilanza. Si ribadisce che, durante il cambio dell'ora, per nessun motivo le classi devono rimanere senza vigilanza. I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti, comunicando altresì eventuali assenze anomale in Vicepresidenza o al Dirigente.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche, presso la porta di ingresso ai piani e presso le porte di uscita dell'edificio scolastico o al cancello, saranno presenti i collaboratori assegnati ai piani e i collaboratori addetti alla guardiola con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. **E' assolutamente vietato far uscire gli studenti dalla classe, PRIMA del suono della campana.**

Spostamento alunni in palestra/laboratori/aula magna

Gli alunni non devono, in nessun caso, raggiungere la palestra/laboratori/aula magna/altri luoghi didattici, senza essere accompagnati dal docente in servizio che li riaccompagnerà prima dell'inizio dell'ora successiva.

Gli alunni devono attendere nell'aula l'arrivo del docente ed in nessun caso devono raggiungere la palestra e/o i laboratori senza la presenza del docente.

Uscita degli alunni dalla classe

Durante lo svolgimento delle attività didattiche (compresa l'eventuale pausa didattica) i docenti sono tenuti a non fare uscire dall'aula più di un alunno/a per volta ed a controllare che il rientro in aula avvenga in breve tempo.

Al cambio d'aula, il docente uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall'aula prima

dell'arrivo del docente dell'ora successiva.

Ai docenti è fatto assoluto divieto di affidare agli alunni incombenze da espletare fuori dall'aula. In caso di necessità i docenti dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici del piano.

Pausa didattica

I docenti possono consentire una pausa didattica quotidiana dalle ore 11.05 alle ore 11.15 durante la quale gli alunni consumeranno la merenda.

I docenti in servizio alla terza ora hanno l'obbligo di vigilanza degli alunni durante tale eventuale pausa, non possono allontanarsi dall'aula e regolamentano, come di consueto, l'uscita dall'aula degli alunni, uno per volta, non consentendo in nessun caso l'uscita dall'aula degli alunni in gruppi o addirittura di tutto il gruppo classe, che potrebbe determinare una situazione di confusione nei corridoi, di impossibilità per il collaboratore scolastico di vigilare adeguatamente e, quindi, di maggior rischio per gli alunni.

Si ricorda che l'eventuale pausa didattica fa parte dell'orario didattico e non comporta interruzione dell'obbligo di vigilanza per i docenti, anzi l'obbligo si amplia in presenza di situazioni di maggiore rischio per gli alunni. L'omessa o affievolita vigilanza dei docenti durante la pausa potrebbe costituire un'ipotesi di colpa grave.

Compresenza con esperti

Qualora sia prevista in orario curricolare la presenza di estranei in qualità di "esperti", a supporto dell'attività didattica, tali "esperti" permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all'intervento didattico. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Colloqui con i genitori

Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra. Per comunicazioni urgenti ai propri figli, i genitori possono rivolgersi ai collaboratori scolastici addetti all'accoglienza del pubblico. I docenti non possono convocare e ricevere i genitori degli alunni durante l'orario di servizio in classe. A nessun genitore, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.

I colloqui devono svolgersi esclusivamente nella "Sala lettura" o nell'aula magna.

Uscite didattiche

Il programma di tutte le uscite didattiche, salvo casi concordati con la dirigente, deve prevedere il regolare ingresso a scuola alla 1a ora, l'appello degli alunni in aula, attività d'aula con il docente accompagnatore sino all'orario previsto per la partenza dall'Istituto.

In caso di rientro a scuola prima del termine dell'orario didattico curricolare, gli alunni torneranno in aula con il docente accompagnatore ed effettueranno attività d'aula sino al termine dell'orario didattico d'uscita previsto.

La partenza ed il rientro devono possibilmente essere previsti dalla sede dell'Istituto.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli studenti va esercitata costantemente. I Docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli allievi. In particolare, si ricorda che gli studenti, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori.

I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli studenti siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- a) la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- b) tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- c) in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più studenti diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori – un altro accompagnatore.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli studenti.

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante la pausa didattica.

Il Docente in servizio, in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a lui affidato:

1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la Vicepresidenza o la dirigenza e la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche gli addetti al Primo Soccorso della sede, per poi procedere, previa informativa e consenso della famiglia, valutata la necessità, alla chiamata tempestiva del "118";
3. in caso di trasporto in ambulanza, un Docente o un Collaboratore Scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della Famiglia;
4. il Docente è tenuto a segnalare l'infortunio alla segreteria e a compilare, in tempi brevissimi, una relazione puntuale sull'accaduto, al fine di avviare le procedure assicurative.

Nessun minore deve essere respinto o lasciato privo di vigilanza: in situazioni di emergenza l'obbligo di vigilanza prevale sullo svolgimento dell'attività didattica."

Tutto il personale è tenuto ad osservare e far osservare le linee sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

Le norme attribuiscono precisi obblighi e responsabilità ai docenti e ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli studenti e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.

Si confida nella Vostra collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Prudente

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse